

Il durc è uno strumento al tempo stesso di certificazione ufficiale e di semplificazione procedimentale, la cui valenza è duplice, perché orientata a soddisfare un interesse strumentale pubblico come un interesse privato. Da un lato infatti il "durc" consente, grazie alla sua obbligatorietà, di assicurare che gli appalti pubblici siano affidati soltanto ad imprese che risultino in regola quanto a contribuzione previdenziale, e dunque garantisce un miglior contrasto dell'evasione in quel settore, rispondendo al principio generale di buona amministrazione; da un altro lato permette, in virtù della sua unitarietà (realizzata sulla base di doverose convenzioni tra i soggetti previdenziali), l'agevolazione delle esigenze di speditezza documentativa vuoi dell'appaltatore che, per riflesso, dell'appaltante, riducendone le incombenze. Anche a prescindere dalla sua obbligatorietà, non si vede dunque a quale plausibile interesse dell'imprenditore possa corrispondere la sua mancata utilizzazione. Una tale doverosa ed ufficiale certificazione non può essere definitivamente sostituita dalla dichiarazione sostitutiva (ai sensi, più che dell'invocato art. 2 d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, abrogato e sostituito dagli artt. 19 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dall'art. 46, comma 1, lett. p) di quest'ultimo, concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni riguardo all'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto).